

Causa C-286/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

23 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

4 marzo 2024

Ricorrente:

Meliá Hotels International, S.A.

Resistente:

Associação Ius Omnibus

(omissis)

Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema)

7.ª Secção (Settima Sezione)

(omissis)

[Dati identificativi della causa e dell'organo giurisdizionale].

I. FATTI

- 1 L'ASSOCIAÇÃO IUS OMNIBUS ha intentato un'azione di accertamento speciale per la divulgazione di documenti nei confronti della MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A., formulando, in sostanza, le seguenti conclusioni:**

1. che la Commissione europea sia informata affinché, se lo desidera, presenti all'organo giurisdizionale di cui trattasi osservazioni scritte sulla sua domanda attorea;

2. che venga notificato alla convenuta di presentare, nel giorno, nell'ora e nel luogo designati dall'organo giurisdizionale di cui trattasi, in modo tale da essere accessibili o messi a disposizione dell'attrice, i documenti elencati al punto 62 della domanda, accompagnati, se del caso, dalle misure volte a garantire la proporzionalità che l'organo giurisdizionale di cui trattasi ritenga opportune;

o, in subordine:

3. che l'organo giurisdizionale di cui trattasi stabilisca quali dei documenti elencati al punto 62 della domanda, o quali altri documenti ritenga strettamente necessari per consentire all'attrice di determinare se siano stati lesi interessi diffusi e se i consumatori residenti in Portogallo siano stati lesi dalle pratiche anticoncorrenziali menzionate nella domanda attorea, se dette pratiche abbiano causato loro danni e quale sia l'ammontare di tali danni;

4. che venga notificato alla convenuta di presentare tali documenti, nel giorno, nell'ora e nel luogo designati dall'organo giurisdizionale di cui trattasi, in modo tale da essere accessibili o messi a disposizione dell'attrice.

In ogni caso:

5. che sia concesso l'accesso ai documenti strettamente necessari per consentire all'attrice di determinare se siano stati lesi interessi diffusi e individuali omogenei e se i consumatori residenti in Portogallo abbiano diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 9 della Lei n.º 19/2012 (legge n. 19/2012) nell'ambito di tali pratiche anticoncorrenziali, con le misure volte a garantire la proporzionalità che l'organo giurisdizionale di cui trattasi ritenga opportune; e

6. che venga notificata alla convenuta l'intenzione dell'attrice, per conto di tutti i consumatori residenti in Portogallo, di intentare nei suoi confronti un'azione per il risarcimento del danno ai consumatori residenti in Portogallo lesi dalle pratiche anticoncorrenziali di cui trattasi, in caso di accertamento del pregiudizio arrecato agli interessi individuali omogenei dei consumatori, affinché questi ultimi siano risarciti dei danni loro causati da tali pratiche, ai sensi e per i fini di cui all'articolo 323, paragrafo 1, del Código Civil (codice civile).

Essa ha sostenuto che:

a. La Commissione europea ha adottato la decisione del 21 febbraio 2020 nel caso AT.40528 – Holiday Pricing, secondo la quale, tra il gennaio 2014 e il dicembre 2015, la convenuta ha violato l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), applicando contrattualmente pratiche verticali che operavano una distinzione tra i consumatori in base alla loro cittadinanza o al loro paese di residenza, limitando le vendite attive e passive di sistemazioni alberghiere in alberghi da essa gestiti o di cui essa è proprietaria a consumatori aventi la cittadinanza degli Stati membri da essa stessa determinati o aventi la loro

residenza in questi ultimi, di modo che essa è stata condannata a pagare un'ammenda per un importo complessivo di EUR 6 678 000.

- b. Tale decisione è stata adottata con la cooperazione della convenuta (che ha beneficiato di una riduzione dell'ammenda per tale motivo) ed è definitiva, dal momento che non è stata impugnata.
- c. L'attrice intende confermare che, come sembra suggerire la portata geografica delle pratiche descritte nella decisione, i comportamenti anticoncorrenziali della convenuta individuati nella decisione hanno leso interessi diffusi protetti costituzionalmente in Portogallo e interessi individuali omogenei dei consumatori residenti in Portogallo e, se del caso, determinare il *quantum* dei danni causati.
- d. Alla luce delle informazioni e dei documenti accessibili al pubblico, l'attrice non può procedere in modo dettagliato alle determinazioni di cui al punto precedente né andare oltre la conclusione generale secondo cui la pratica ha prodotto effetti in Portogallo.
- e. Nell'ipotesi in cui l'attrice dimostri, dopo aver avuto accesso ai mezzi di prova da essa richiesti nell'ambito dell'azione di cui trattasi, che i comportamenti anticoncorrenziali della convenuta hanno leso interessi diffusi e interessi individuali omogenei di consumatori residenti in Portogallo, essa intende proporre, sulla base dei mezzi di prova ottenuti, un'azione giudiziaria diretta a far accertare un comportamento anticoncorrenziale e a ottenere il risarcimento, sulla sola base di violazioni del diritto della concorrenza, esercitando il diritto di azione popolare conferitole dalla Costituzione e dalla normativa portoghese, per conto dei consumatori lesi residenti in Portogallo.
- f. Con comunicazione del 15 aprile 2021, l'attrice ha chiesto alla convenuta i mezzi di prova indicati in questa sede, per i motivi e ai fini anch'essi esposti nella domanda attorea di cui trattasi, concedendole un termine di quindici giorni lavorativi per rispondere.
- g. Con comunicazione del 14 maggio 2021, la convenuta ha informato l'attrice del suo rifiuto di concedere l'accesso a qualsiasi mezzo di prova richiesto per i motivi esposti in tale comunicazione.
- h. L'attrice intende avere accesso ai seguenti documenti, asseritamente in possesso della convenuta, fatti salvi altri documenti o solo alcuni di essi che l'organo giurisdizionale di cui trattasi ritenga pertinenti e (sufficientemente) necessari allo scopo perseguito dalla sua domanda (*omissis*) [dettagli relativi alla procedura]:

Per accertare e provare la portata e gli effetti della pratica anticoncorrenziale di cui trattasi:

- i. «Documento contenente i termini e le condizioni generali di contratto della convenuta (“Meliá’s Standard Terms”) utilizzati tra il gennaio 2014 e il dicembre 2015, di cui in particolare ai punti 19 e 24 della decisione della Commissione europea».
- ii. I 4 216 contratti di vendita di sistemazioni alberghiere conclusi nel 2014 e nel 2015 direttamente tra la convenuta e/o la sua società figlia Apartotel, S.A., e gli operatori intermediari, menzionati nella decisione, nei quali figurava l’espressa condizione che le vendite nell’Unione europea fossero effettuate unicamente ai consumatori aventi la cittadinanza dei paesi indicati nel contratto o la cui residenza fosse fissata in tali paesi o, in subordine, l’elenco completo di tali contratti, indicando per ciascuna delle parti gli alberghi della convenuta inclusi, il territorio di vendita autorizzato e la durata del contratto.
- iii. Documenti in cui figuri l’individuazione dei 140 alberghi della convenuta inclusi in tali contratti di vendita di sistemazioni alberghiere conclusi direttamente tra la convenuta e/o la sua società figlia Apartotel, S.A., e gli operatori intermediari per la vendita di sistemazioni alberghiere, conclusi tra il gennaio 2014 e il dicembre 2015.

Per determinare e provare i danni causati ai consumatori e la loro quantificazione:

- i. Documenti, tabelle o studi in possesso della convenuta in cui figurino le vendite annue complessive realizzate da quest’ultima dal 2014 fino ad oggi (2021), in esecuzione di tutti i contratti di vendita di sistemazioni in alberghi-resort della convenuta e, inoltre, documenti, tabelle o studi in possesso della convenuta in cui figurino o da cui sia possibile ricavare la percentuale di tali vendite realizzata in virtù dei 4 216 contratti di sistemazioni in alberghi-resort della convenuta individuati dalla Commissione europea, dal 2014 fino ad oggi (2021).

[ii.] Documenti in possesso della convenuta in cui figurino o da cui risultino, in maniera esatta o per stima o approssimazione, per il periodo compreso tra il gennaio 2014 e la scadenza dell’ultimo dei 4 216 contratti di vendita di sistemazioni alberghiere sopra citati (la quale probabilmente avrà avuto luogo dopo il dicembre 2015):

§1) il numero di consumatori residenti in Portogallo che hanno soggiornato nei 140 alberghi di proprietà della convenuta oggetto di contratti di vendita di sistemazioni alberghiere con clausole restrittive;

§2) il numero medio di notti che i consumatori hanno trascorso in detti alberghi della convenuta.

[iii.] Documenti in possesso della convenuta in cui figurino o da cui risultino i prezzi finali minimi, medi e massimi della sistemazione alberghiera, per tipo di unità abitativa di ciascun albergo, nei 140 alberghi oggetto dei contratti di

vendita di sistemazioni alberghiere con clausole restrittive, tanto nella vendita tramite mezzi non elettronici quanto nella vendita online, e la loro evoluzione nel tempo, dal gennaio 2014 al dicembre 2020.

- [iv.] Documenti in possesso della convenuta, ivi compresi gli studi di mercato commissionati o acquisiti da quest'ultima, in cui figurino o che consentano di calcolare le quote di mercato della convenuta e dei suoi principali concorrenti (o le loro stime) nel periodo compreso tra il gennaio 2014 e la scadenza dell'ultimo dei 4 216 contratti di vendita di sistemazioni alberghiere sopra citati, in ciascuno Stato membro dell'Unione.
- [v.] Documenti in possesso della convenuta, ivi compresi gli studi di mercato commissionati o acquisiti da quest'ultima, che descrivano o da cui si possano dedurre i diversi tipi o profili dei consumatori che soggiornano nelle varie tipologie di alberghi tra i 140 alberghi oggetto dei contratti di vendita con clausole restrittive individuate nella decisione, nonché le loro abitudini medie di consumo.
- [vi.] Azioni per il risarcimento del danno intentate nei confronti della convenuta in qualsiasi Stato membro del SEE da consumatori o associazioni di consumatori sulla base delle pratiche anticoncorrenziali della convenuta cui fa riferimento la decisione della Commissione europea [o, in subordine, identificazione dei rispettivi numeri di ruolo di cause giudiziarie].

*

Dopo aver proceduto i) alla notifica alla Commissione europea, ii) alla notifica mediante pubblicazione a tutti i consumatori nel territorio portoghese e iii) alla notifica alla convenuta:

La Commissione europea ha dichiarato che non presenterà osservazioni scritte.

(omissis)

(omissis) [Documenti presentati dalle parti e relativo trattamento]

*

È stata poi pronunciata una sentenza di accoglimento della domanda attorea, nella quale è stato dichiarato quanto segue:

«1. Invitare, mediante notifica, la MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A., *(omissis)* di depositare *(omissis)* presso l'organo giurisdizionale di cui trattasi e versare agli atti, in modo che siano accessibili e messi a disposizione dell'attrice mediante supporto tecnico, i seguenti documenti:

- i. “Documento contenente i termini e le condizioni generali di contratto della convenuta (“Meliá’s Standard Terms”) utilizzati tra il gennaio 2014 e il dicembre

2015, di cui in particolare ai punti 19 e 24 della decisione della Commissione europea”.

ii. I 4 216 contratti di vendita di sistemazioni alberghiere conclusi nel 2014 e nel 2015 direttamente tra la convenuta e/o la sua società figlia Apartotel, S.A., e gli operatori intermediari, menzionati nella decisione, nei quali figurava l'espressa condizione che le vendite nell'Unione europea fossero effettuate unicamente ai consumatori aventi la cittadinanza dei paesi indicati nel contratto o la cui residenza fosse fissata in tali paesi o, in subordine, l'elenco completo di tali contratti, indicando per ciascuna delle parti gli alberghi della convenuta inclusi, il territorio di vendita autorizzato e la durata del contratto.

iii. Documenti, tabelle o studi in possesso della convenuta in cui figurino le vendite annue complessive realizzate da quest'ultima dal 2014 fino ad oggi (2021), in esecuzione di tutti i contratti di vendita di sistemazioni in alberghi-resort della convenuta e, inoltre, documenti, tabelle o studi in possesso della convenuta in cui figurino o da cui sia possibile ricavare la percentuale di tali vendite realizzata in virtù dei 4 216 contratti di sistemazioni in alberghi-resort della convenuta individuati dalla Commissione europea, dal 2014 fino ad oggi (2021).

iv. Documenti in possesso della convenuta in cui figurino o da cui risultino, in maniera esatta o per stima o approssimazione, per il periodo compreso tra il gennaio 2014 e la scadenza dell'ultimo dei 4 216 contratti di vendita di sistemazioni alberghiere sopra citati (la quale probabilmente avrà avuto luogo dopo il dicembre 2015):

§1) il numero di consumatori residenti in Portogallo che hanno soggiornato nei 140 alberghi di proprietà della convenuta oggetto di contratti di vendita di sistemazioni alberghiere con clausole restrittive;

§2) il numero medio di notti che i consumatori hanno trascorso in detti alberghi della convenuta.

v. Documenti in possesso della convenuta in cui figurino o da cui risultino i prezzi finali minimi, medi e massimi della sistemazione alberghiera, per tipo di unità abitativa di ciascun albergo, nei 140 alberghi oggetto dei contratti di vendita di sistemazioni alberghiere con clausole restrittive, tanto nella vendita tramite mezzi non elettronici quanto nella vendita online, e la loro evoluzione nel tempo, dal gennaio 2014 al dicembre 2020.

vi. Documenti in possesso della convenuta, ivi compresi gli studi di mercato commissionati o acquisiti da quest'ultima, in cui figurino o che consentano di calcolare le quote di mercato della convenuta e dei suoi principali concorrenti (o le loro stime) nel periodo compreso tra il gennaio 2014 e la scadenza dell'ultimo dei 4 216 contratti di vendita di sistemazioni alberghiere sopra citati, in ciascuno Stato membro dell'Unione.

vii. Documenti in possesso della convenuta, ivi compresi gli studi di mercato commissionati o acquisiti da quest'ultima, che descrivano o da cui si possano dedurre i diversi tipi o profili dei consumatori che soggiornano nelle varie tipologie di alberghi tra i 140 alberghi oggetto dei contratti di vendita con clausole restrittive individuate nella decisione, nonché le loro abitudini medie di consumo.

2. L'accesso ai documenti di cui trattasi è limitato alle parti, ai loro rappresentanti legali e ai periti soggetti all'obbligo di riservatezza.

3. L'utilizzo da parte dell'attrice delle informazioni contenute nei documenti menzionati si limita alla proposizione di un'azione per il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza, senza che sia possibile destinare tali informazioni ad altri fini».

- 2 A seguito dell'appello interposto dalla convenuta, il Tribunal da Relação (Corte d'appello) ha confermato integralmente la sentenza impugnata.
- 3 Con decisione collegiale emessa il 7 febbraio 2024 dal presente Supremo Tribunal de Justicia [(in prosiegua: il «STJ» o il «Supremo Tribunal»)], il ricorso di riesame straordinario è stato dichiarato ricevibile.

In tale decisione è stato affermato quanto segue:

«(omissis)

Orbene, oltre all'assenza di precedente giurisprudenziale del Supremo Tribunal in materia, tale materia è molto complessa e richiede un difficile sforzo di esegesi, in quanto impone un'analisi congiunta delle norme del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [(in prosiegua: la «Corte»)] esistente in materia (v. sentenze nelle cause C-163/21, punti 67 e 68, e C-57/21, punti da 72 a 77).

(omissis)

(omissis)» [Motivazione della ricevibilità del ricorso]

- 4 **La questione sottoposta al STJ**, nell'ambito dell'azione «di accertamento speciale per la divulgazione di documenti» intentata dall'ASSOCIAÇÃO IUS OMNIBUS nei confronti della MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A, impone la valutazione e l'applicazione del diritto nazionale e dell'Unione; in particolare, occorre stabilire come debbano essere interpretati e applicati gli articoli 5, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2014/104/UE del 26 novembre [2014] e gli articoli 12 e 13 della Lei n.º 23/2018 (legge del 5 giugno 2018, n. 23), segnatamente per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di plausibilità, necessità e proporzionalità da cui dipende l'adozione delle misure di accesso alle informazioni richieste nel caso di specie.

Le conclusioni formulate dall'attrice richiedono altresì la valutazione, l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto dell'Unione.

La ricorrente ritiene che debba essere proposta una domanda di pronuncia pregiudiziale e formula le questioni specifiche da sollevare.

Il presente collegio non nutre dubbi sul fatto che la giurisprudenza (nazionale e dell'Unione) e la dottrina ritengano che il giudice nazionale non sia obbligato a procedere al rinvio pregiudiziale solo nel caso in cui la questione sia così evidente da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio interpretativo circa il modo in cui deve essere risolta (dottrina dell'*acte clair*).

In linea di principio e come regola generale, il rinvio pregiudiziale è solo facoltativo, ai sensi dell'articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE.

Esistono tuttavia eccezioni a tale regola.

Una di esse deriva dal terzo comma di detto articolo 267, ai sensi del quale il rinvio è obbligatorio quando una questione è sollevata dinanzi a una «giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno», vale a dire quando la questione è sollevata dinanzi a un giudice nazionale di ultima istanza, come il STJ.

Tuttavia, è altresì pacifico che l'obbligo di sottoporre una questione pregiudiziale incombente al STJ, giudice nazionale di ultima istanza, non è assoluto.

La regola conosce delle eccezioni e una di esse è che la norma da applicare sia così chiara ed evidente da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio (v., al riguardo, Mariana Nogueira Sá, *Artigo 267 TFUE: Lex Imperfecta? Das Consequências da Omissão do Reenvio Prejudicial à Luz da Lei Civil Portuguesa*, pagg. 24 e segg., in cui l'attrice, citando la sentenza Cilfit della Corte, elenca le tre situazioni in cui un giudice nazionale, pur avendo statuito in ultima istanza, è esonerato dall'obbligo di presentare un rinvio pregiudiziale).

Siamo in presenza di un'eccezione all'obbligatorietà del rinvio pregiudiziale, di modo che «un giudice avverso le cui decisioni non siano esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno deve avere la certezza che l'interpretazione di cui trattasi sia evidente anche per gli altri giudici degli Stati membri e per la [Corte]» (Alessandra Silveira, *op. cit.*, pag. 4).

Pertanto, «un giudice nazionale avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto ad adempiere al suo obbligo di rinvio alla Corte e ciò al fine di eliminare il rischio di un'errata interpretazione del diritto dell'Unione», secondo la sentenza della [Corte] del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito, punto 44, citata e annotata da Alessandra Silveira, *op. cit.*

Ne consegue che il mancato rinvio pregiudiziale può pregiudicare la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione.

Alla luce della giurisprudenza della Corte, si deve concludere che il giudice nazionale che statuisce in ultima istanza deve «adempire al proprio obbligo di rinvio ogniqualvolta dinanzi ad esso venga sollevata una questione di diritto dell'Unione».

Esso è esonerato da tale obbligo solo qualora concluda che «la questione non è pertinente, o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è stata interpretata dalla Corte, o che la corretta applicazione del diritto dell'Unione si impone con una tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio interpretativo» (Alessandra Silveira, *op. cit.*, pag. 14).

Nel caso di specie, come peraltro indica la decisione collegiale che ha dichiarato il ricorso di riesame straordinario ricevibile, si tratta di determinare quali criteri «*debbano guidare il rispetto dei requisiti di plausibilità, necessità e proporzionalità ai fini dell'applicazione del meccanismo di accesso a specifici documenti della LPE, in particolare se la semplice invocazione di una decisione di condanna della Commissione europea sia sufficiente a tal fine*».

Non è nota alcuna decisione del STJ sulla questione oggetto della presente causa.

Come precisato nella citata decisione collegiale del Supremo Tribunal de Justiça, «oltre all'assenza di precedente giurisprudenziale del Supremo Tribunal in materia, tale materia è molto complessa e richiede un difficile sforzo di esegesi, in quanto impone un'analisi congiunta delle norme del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, alla luce della giurisprudenza della Corte esistente in materia (v. sentenze nelle cause C-163/21, punti 67 e 68, e C-57/21, punti da 72 a 77)».

Come correttamente rilevato dalla ricorrente, la presente causa verte sull'«**interpretazione e applicazione di norme che trovano la loro origine nella direttiva relativa alle azioni per il risarcimento del danno, più in particolare dell'articolo 5, paragrafo 1, di quest'ultima e del requisito di plausibilità del danno ivi previsto**» e, poiché il STJ è il giudice nazionale che statuisce in ultima istanza, tale questione deve costituire oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'**articolo 267, lettera b), TFUE**.

(*omissis*)

(*omissis*) [Questione pregiudiziale come richiesta dalla ricorrente]

- 5 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il STJ ritiene che occorra sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE, una domanda di pronuncia pregiudiziale (sistema inteso a garantire un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico [dell'Unione]: il principio di unità di interpretazione del diritto dell'Unione).

(omissis)

II. Decisione

[Dopo essere state informate in tal senso, le parti si sono espresse sulla domanda di pronuncia pregiudiziale da sottoporre alla Corte. Con ordinanza, il STJ ha ritenuto che occorresse aggiungere una prima questione pregiudiziale che, in caso di risposta affermativa, risolverebbe il problema di cui trattasi. Il STJ, con ordinanza il cui contenuto è incorporato nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, solleva le seguenti questioni pregiudiziali].

Alla luce di quanto precede e conformemente alle disposizioni sopra citate, il giudice del rinvio ritiene che, in tale fase, non sia possibile statuire sul ricorso e decide di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, sospendendo il procedimento fino alla pronuncia di una decisione da parte di quest'ultima:

1. Se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, sia applicabile a un'azione diretta a ottenere l'accesso a mezzi di prova prima che sia intentata un'azione per il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di detta direttiva.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale:

2. Se il requisito della plausibilità del danno derivante dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, imponga sempre che il richiedente dimostri che, nella situazione di cui trattasi, la probabilità che i consumatori rappresentati, nel caso di specie quelli residenti in Portogallo, abbiano subito un danno è superiore alla probabilità che essi non lo abbiano subito.

3. Se i giudici nazionali possano basare il criterio della plausibilità del danno, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, unicamente sull'esistenza di una decisione adottata dalle autorità competenti in materia di concorrenza. In particolare, in che modo incida su tale analisi il fatto che si tratti di una decisione adottata nell'ambito di un procedimento di transazione riguardante un'infrazione verticale per oggetto al diritto della concorrenza dell'Unione.

(omissis)

Lisbona, 4 marzo 2024 [procedimento].